

Ivrea 16 dicembre 2011.

FISCALE - Contenzioso - Appello dinanzi alla C.T.R

Notifica mediante posta o consegna diretta Deposito di copia dell'appello presso la segreteria della C.T. Prov. Modalità (Cass. 10.11.2011 n. 23499)

La Cassazione affronta il problema del deposito della copia di appello presso la C.T.P. in presenza di appello alla C.T.R.

La Cassazione, con sentenza n. 23499 del 10.11.2011, conferma che l'appellante deve **depositare** e **non spedire** copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso in appello alla parte appellata.

A tale conclusione i giudici di legittimità vi pervengono in quanto la segreteria di C.T.P. deve, necessariamente, ricevere copia dell'appello entro il termine sopra indicato, copia che l'appellante deve essere in grado di dimostrare di averne depositato presso la segreteria.

Si può, quindi, sostenere che sia ancora possibile l'utilizzo del servizio postale, a condizione che, la spedizione avvenga con congruo anticipo, in modo da essere certi che la segreteria riceva per tempo la copia precitata.

QUESTIONI

Escludendo l'utilizzo del servizio postale, si verificherebbe una situazione paradossale, siccome:

- ai fini della costituzione in giudizio presso la C.T. Reg., è senz'altro consentito l'utilizzo del servizio postale (artt. 22 e 53 del DLgs. 546/92);
- per l'invio dell'appello presso la C.T. Prov., sarebbe sempre necessario il deposito materiale del ricorso

Cass. 10.11.2011 n. 23499

Corte Cost. 15.4.2011 n. 141

**Dr. Stefano M. Perego
a cura del Centro Studi CSC**